



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato,

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti dei consumatori presentato dai sig.ri Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Botti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che in data 4.12.2024 i sig.ri Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta hanno formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 C.C.I.I., che a fronte di un indebitamento alla data del 31.10.2024 di circa 56.500,00, euro prevede di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma di 35.293,00 euro con pagamento di n. 42 rate di complessivi 841,00 euro e durata complessiva 36 mesi così suddivise:

- sig. Plano Salvatore n.42 rate da 636,00 euro;
- sig.ra Bartolotta Maria Priscilla n.42 rate da 205,00 euro;

considerato che l'attivo messo a disposizione sarà destinato:

- al pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- al pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- al pagamento nella percentuale del 35% dei creditori chirografari (più precisamente i creditori chirografari di Plano Salvatore vengono soddisfatti al 59,68% e quelli di Bartolotta Maria Priscilla a 10,55%).

Rilevato che il piano è stato depositato da soggetti, tra loro coniugati, qualificabili come consumatori *ex art. 2, comma primo, lett. e) C.C.I.I.*, trattandosi di persone che non svolgono attività d'impresa (né l'hanno mai svolta). Il sig. Plano Salvatore è impiegato come operaio a tempo indeterminato presso Italcanditi s.p.a., mentre la sig.ra Maria Priscilla Bartolotta è assunta commessa a tempo indeterminato presso Lidl Italia s.r.l..

Dato atto che sussiste la condizione di sovraindebitamento *ex art. 2, comma primo, lett. e) C.C.I.I.*, in quanto la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, depurata dalla spese occorrenti per il mantenimento proprio e dei figli, non consente di assolvere regolarmente le obbligazioni contratte. In particolare, il sig. Plano Salvatore percepisce uno stipendio annuo netto di euro 22.343,00, mentre la sig.ra Bartolotta Maria Priscilla di euro 16.455,00 euro. L'esposizione debitoria di Plano Salvatore è di euro 40.272,00, mentre quella di Bartolotta Maria Priscilla di 28.600,00. Secondo l'analisi del gestore della crisi il quadro descritto porta ad uno squilibrio finanziario su base annua di circa 9.860,00 euro.

Inoltre, la famiglia non possiede beni immobili, ma solo i seguenti beni mobili registrati:

	Intestatario	Descrizione	Anno immatr.	Km percorsi	Valore
1	Plano	Autovettura FH405HS - Lancia Y	2017	65.000	8.000



2	Plano	Motoveicolo EP13644 - Benelli BN 125cc	2019	6.500	500
3	Bartolotta	Autovettura FW443LV Fiat 500	2019	55.000	10.000
Totale					18.500

I mezzi di trasporto posseduti dalla famiglia, utilizzati per esigenze lavorative e personali, non sono inclusi nel piano di ristrutturazione. I proponenti non risultano infine essere titolari di altri beni mobili di valore e/o suscettibili di cessione alla massa dei creditori in quanto non pignorabili.

Rilevato che al piano è stata allegata la documentazione di cui all'art. 67, comma secondo, C.C.I.I. e, in particolare: (a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; (b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio; (c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; (d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; (e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

- che alla proposta è allegata la relazione dell'O.C.C. costituito nel circondario del tribunale ai sensi dell'art. 27, comma secondo, C.C.I.I., dott. Denis Rota, contenente: (a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; (b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; (c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; (d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; (e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento (cfr. pag. 22 e ss. - relazione O.C.C.);

- che risulta che l'O.C.C. abbia provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, C.C.I.I..

Considerato che non risulta che i debitori siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Ritenuto che non siano emerse gravi condotte colpose, malafede o atti in frode tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano. L'indebitamento dalla famiglia Plano pari a circa euro 56.550,00 è costituito in massima parte da finanziamenti contratti per far fronte alle ordinarie spese familiari e per la residua parte da altri debiti di minore ammontare per bolli e multe non pagate. Il gestore della crisi ha calcolato che l'incidenza delle rate annue sul reddito totale ha raggiunto un picco del 33% nel corso del 2023 mentre nel corso degli anni precedenti non ha mai superato il 30%. I ricorrenti hanno sempre pagato puntualmente tutte le rate dei finanziamenti. I primi insoluti si sono manifestati solo a partire dal mese di giugno 2024. La nascita della secondogenita, il trasferimento obbligato in un'altra città e una situazione lavorativa che si è stabilizzata completamente solo a partire da agosto 2024 hanno comportato un notevole aggravio della situazione finanziaria della famiglia e il conseguente sovraindebitamento. Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento dei proponenti non sia imputabile a loro colpa grave o malafede, bensì ad una sottovalutazione delle proprie esigenze e ad una sopravvalutazione della propria capacità di onorare tutti gli impegni assunti con regolarità, pur conservando uno stile di vita dignitoso, tutti atteggiamenti iscrivibili nell'alveo della colpa lieve, stato soggettivo irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. D'altronde, non risulta che i debitori abbiano condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.



Ritenuto di accogliere l'istanza *ex art. 70, comma quarto, C.C.I.I.* di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni mobili registrati sopra indicati che, benché non siano inclusi nel piano di ristrutturazione, risultano funzionali all'assolvimento delle esigenze lavorative dei ricorrenti;

ritenuto del pari di accogliere la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio del sig. Plano Salvatore e della delegazione di pagamento a favore di Pitagora s.p.a., trattandosi di provvedimento iscrivibile tra *«le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento»* previste dal quarto comma dell'art. 70 C.C.I.I..

rammentato invero che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi, alla sospensione delle misure esecutive e cautelari, ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

ritenuto quindi ammissibile disporre l'inefficacia temporanea, fino all'esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento, quand'anche, come nel caso concreto, la liquidità disponibile derivi da quote di reddito futuro e non sia pertanto suscettibile di erosione, in quanto la misura appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri. Appare infatti evidente che in caso di mancata sospensione si consentirebbe a taluni creditori anteriori prima dell'omologazione di soddisfarsi al di fuori del concorso ipotizzato nel piano, alterando la parità di trattamento riservata ai creditori dello stesso grado;

valutato nella fattispecie in esame che tanto la conservazione dei beni mobili registrati, la cui aggiudicazione a terzi da parte del giudice dell'esecuzione comporterebbe maggiori oneri per la ricerca di nuovi mezzi per recarsi al lavoro, quanto la sospensione della cessione del quinto dello stipendio del sig. Plano Salvatore, favoriscono l'attuazione della proposta e del piano nell'interesse del ceto creditorio;

ritenuto, in conclusione, che esistono tutti i presupposti per l'ammissione della proposta e l'adozione delle misure richieste;

p.q.m.

dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da sig.ri Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area del sito web del tribunale a cura del O.C.C.,
- la comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto a cura dell'O.C.C., con avviso agli stessi che dovranno comunicare al gestore un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, C.C.I.I., in mancanza dovendo le comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione;

assegna al gestore della crisi termine di dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

visto l'art. 70, quarto comma, C.C.I.I. dispone:

(i) il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sui seguenti beni: Autovettura FH405HS - Lancia Y di proprietà del signor Plano; Motoveicolo EP13644 - Benelli BN 125cc di proprietà del signor Plano; e Autovettura FW443LV Fiat 500 di proprietà della signora Bartolotta



(ii) la sospensione della cessione del quinto dello stipendio del sig. Plano Salvatore e della delegazione di pagamento in favore di Pitagora s.p.a. sino alla conclusione del presente procedimento.

Si comunichi.

Bergamo, 24.12.2024

Il giudice
dott.ssa Angela Randazzo

